



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 1712/2021

SETTORE LOGISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO IN CONVENZIONE
CON L'UNIONE VALLESAVIO

UFFICIO ACQUISTI

Proponente: ROSSI ANGELO

OGGETTO: SERVIZIO LAVANOLEGGIO BIANCHERIA PIANA PER CUCINE E
MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE E LAVANOLEGGIO
VESTIARIO PER I DIPENDENTI COMUNALI. REVISIONE PREZZI UNITARI FINO
AL 31/08/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE S.U.A. E LL.PP.**RICHIAMATI:**

- la costituzione, in data 24 gennaio 2014, tra i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio" in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.L. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione Valle Savio n. 79 del 17/11/2015, immediatamente esecutiva, con la quale l'Unione ha approvato le modifiche alla propria struttura organizzativa istituendo un nuovo settore denominato "Logistica e servizi di supporto";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 9/12/2015, immediatamente esecutiva, con la quale, tenendo conto di tali nuovi assetti organizzativi, si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Cesena, dando avvio ad un percorso volto a razionalizzare e centralizzare in Unione alcuni servizi relativi agli acquisti ed alla logistica;
- la Convenzione tra il Comune di Cesena e l'Unione dei Comuni Valle del Savio per la gestione in forma associata di alcuni servizi nell'Ambito del Settore Logistica e Servizi di supporto sottoscritta il 28/01/2016 P.G.N. Unione 3796/1 (rif. deliberazione di Consiglio comunale n. 134 del 22/12/2015 e deliberazione di Consiglio Unione n. 26 del 21/12/2015), la cui scadenza è stata prorogata fino al 30/06/2021, con atto P.G.N. Unione 25006/1 del 30/06/2020;
- la deliberazione n. 97/2019, con al quale la Giunta dell'Unione Valle del Savio, ha previsto il superamento del Settore Logistica e servizi di supporto a far data dal pensionamento del dirigente e il conseguente riaffidamento delle funzioni e attività al ridenominato settore "Stazione Unica appaltante (SUA) e LL.PP.";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 248 esecutiva dal 13/10/2020, di approvazione terza fase di riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente, conseguenti modifiche di PEG e relativo trasferimento di funzioni e di personale;
- la deliberazione n. 96 del 15/10/2020 di Giunta dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, di approvazione delle modifiche organizzative attivabili a seguito del completamento del turnover dirigenziale Comune di Cesena - Unione Valle del Savio, con decorrenza 19 ottobre 2020 (terza fase);

DATO ATTO che:

- 1) con la predetta delibera di Giunta comunale n. 248/2020 si dispone l'attribuzione, al Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante e LL.PP. dell'Unione Valle del Savio, delle risorse, obiettivi e attività del Comune di Cesena relativi alle nuove attribuzioni e si dispone che possa svolgere, per conto del Comune di Cesena, tutte le attività, compresa l'assunzione di atti inerenti aspetti di natura economico/finanziaria/patrimoniale, con riferimento esclusivo alle funzioni convenzionate fino al completamento del passaggio delle risorse in Unione nell'ambito dei centri di costo individuati;
- 2) con la sopra citata deliberazione n. 96/2020 della Giunta dell'Unione Valle Savio:
 - si dispone, dal 19 ottobre 2020, l'istituzione del Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) e LL.PP., al quale vengono assegnate le principali funzioni del Settore Logistica e il contestuale superamento del Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) e Servizi Tecnico-Amministrativi;

- si da atto che al Dirigente del Settore SUA e LL.PP. dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, sono attribuiti risorse, obiettivi e attività del Comune di Cesena relativi alle nuove attribuzioni;
 - si da atto che il Dirigente del Settore SUA e LL.PP. potrà svolgere, per conto del Comune di Cesena, tutte le attività, comprese l'assunzione di atti inerenti aspetti di natura economico/finanziaria/patrimoniale, con riferimento esclusivo alle funzioni convenzionate, fino al completamento del passaggio delle risorse in Unione nell'ambito dei centri di costo individuati;
- 3) con provvedimento P.G.N. 40028 del 19/10/2020, il Presidente dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, ha attribuito al sottoscritto dott. Angelo Rossi l'incarico di direzione del Settore Stazione Unica Appaltante e LL.PP. fino alla fine del presente mandato elettorale e lo ha autorizzato a svolgere temporaneamente per conto del Comune di Cesena tutte le attività, compresa l'assunzione di atti inerenti aspetti di natura economico/finanziaria/patrimoniale con riferimento esclusivo alle funzioni convenzionate, fino al completamento del passaggio delle risorse in Unione nell'ambito dei centri di costo individuati;

PREMESSO CHE:

- con delibera n. 89 del 22/12/2020, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato la nota di variazione al documento unico di programmazione (D.U.P.) per gli anni 2021 - 2024;
- con delibera consiliare n. 90 del 22/12/2020, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- con deliberazione n. 364 del 29/12/2020, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con cui il legislatore ha riordinato la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche in legge 11/09/2020 n. 120, con cui il legislatore ha introdotto misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, che ha introdotto modifiche al D.L. 76/2020;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con delibera Consiliare n. 1 del 31/01/2019;

VISTI:

- 1) l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;
- 2) l'articolo 192 del Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1131 del 8 agosto 2018, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di lavanoleggio biancheria piana per mense e cucine scolastiche di pertinenza comunale, e lavaggio vestiario e D.P.I. per i dipendenti comunali, nel periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2021 alla ditta ELIS ITALIA S.p.A., via Monferrato 62 S. Giuliano Milanese (MI);

RILEVATO che con determinazione n. 866 del 28/06/2019 è stata estesa la modalità di prestazione del servizio con la formula del lavanoleggio anche al vestiario e D.P.I. per i dipendenti comunali, utilizzando la previsione dell'articolo 106 comma 12 decreto legislativo 50/2016;

CONSIDERATO che l'organizzazione mondiale della sanità il 30/01/2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RILEVATO che:

- 1) nel corso dell'evoluzione della pandemia da COVID-19 l'attività didattica di tutte le scuole, comprese quelle per l'infanzia, ha subito diversi periodi di interruzione forzata;
- 2) la Regione Emilia-Romagna ha emanato linee guida ed indicazioni tecniche relative al servizio di ristorazione scolastica in relazione al rischio COVID-19, alle quali il Comune di Cesena è tenuto a conformarsi;
- 3) la dirigente del Settore Pubblica Istruzione ha comunicato che le linee guida regionali introducono nuove disposizioni in materia di somministrazione degli alimenti in ambito scolastico, a seguito delle quali non è più stato possibile continuare, con le modalità originariamente previste dal contratto, l'esecuzione del servizio di lavanoleggio di biancheria piana per le mense scolastiche;
- 4) le disposizioni sopra richiamate sono a tutt'oggi in vigore, e le nuove modalità di espletamento del servizio hanno determinato una notevole riduzione dell'erogazione del servizio di lavanoleggio;
- 5) la riduzione del servizio ha ovviamente comportato una diminuzione dell'importo fatturato dalla ditta ELIS relativamente al contratto di lavanoleggio, per quanto riguarda la parte mense scolastiche;

CONSIDERATO CHE con determinazione n. 923 del 21/07/2021 è stato disposto il proseguimento del contratto di lavanoleggio a far corso dall'1/09/2021 e fino a tutto il 31/08/2022 ai medesimi patti e condizioni attualmente in essere, a causa della notevole riduzione del livello di servizio determinata dalla pandemia COVID-19;

RILEVATO che allo stato attuale non è possibile fare previsioni sull'andamento futuro della pandemia, che determinerà l'adozione di misure per il contenimento dell'infezione più o meno stringenti a seconda delle contingenze;

DATO ATTO che:

- 1) nella seconda metà del 2021 si sta verificando un generalizzato aumento dei prezzi delle materie prime, che sulla base delle ultime rilevazioni ISTAT disponibili (ottobre 2021) ha determinato una variazione dell'indice F.O.I. rispetto allo stesso mese dell'anno precedente pari al 3%;
- 2) il contratto stipulato con la ditta ELIS prevede, all'articolo 10, una clausola di revisione periodica del prezzo basata sull'andamento dell'indice ISTAT sopra menzionato;
- 3) l'andamento dei prezzi delle materie prime necessarie allo svolgimento delle attività imprenditoriali sta subendo aumenti di entità molto superiore a quanto rilevato per le

famiglie, dato che gli aumenti dei prezzi alla produzione anticipano gli aumenti dei prezzi al consumo;

- 4) il Governo Italiano ha annunciato interventi per ridurre l'impatto degli aumenti di prezzo sulle famiglie italiane, interventi che però non sono previsti per quanto riguarda i costi di produzione delle imprese;

RILEVATO CHE la riduzione delle attività economiche dovuta alla pandemia ha provocato un crollo della domanda globale di materie prime nel 2020, e la successiva ripresa economica a livello globale del 2021 sta determinando un forte aumento della domanda di materie prime, che scontrandosi con una disponibilità ancora non ottimale dei prodotti determina una notevole tensione sui mercati;

RILEVATO CHE:

- 1) dalla consultazione di articoli di stampa emerge che l'aumento del prezzo medio mensile del gas metano è pari al 32,6% (rilevazione altro consumo nella zona di Milano);
- 2) in base alle quotazioni della borsa elettrica la quotazione media per le forniture elettriche è arrivata a 292,23 euro per mille chilowattora; è il prezzo più alto di sempre, nel 2020 la quotazione media era di 38,92 euro per mille chilowattora (fonte il sole 24 ore);
- 3) il prezzo del cotone ha registrato un incremento del 50%, intensificando il ritmo di crescita tra giugno ed agosto 2021 (fonte PricePedia);
- 4) i prezzi delle materie plastiche rilevati dalla Camera di Commercio di Milano, trainati dall'aumento del prezzo del petrolio, sono passati da 1.300 \$ rilevati alla fine del 2020 a 2.500 \$ di questa primavera (fonte PricePedia);

PRESO ATTO che con comunicazione assunta al P.G.N. 165864 del 19/11/2021 la ditta Elis Italia S.p.A. chiede, in via del tutto eccezionale, un aumento dei prezzi contrattuali del 6%, motivando la richiesta con l'inusuale aumento dei prezzi delle materie prime;

RILEVATO CHE la tendenza all'aumento dei prezzi di tutte le materie prime è un dato oggettivo di questi ultimi mesi, e la situazione riguarda tutti gli aspetti dell'economia globale;

RICHIAMATO l'articolo 106 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 50/2016, che prevede la possibilità di apportare modifiche ai contratti in essere senza necessità di una nuova procedura di affidamento nel caso in cui la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto;

RICHIAMATA la delibera A.N.A.C. n. 540 del 1/7/2020, che considera la situazione di emergenza che stiamo vivendo quale presupposto idoneo a giustificare il ricorso ad una variante in corso d'opera, relativamente ai contratti aventi ad oggetto i servizi di noleggio dei dispositivi tessili ai sensi del citato articolo 106 comma 1 lettera c) decreto legislativo 50/2016, che si ritiene applicabile per analogia al contratto in oggetto;

RILEVATO CHE la tendenza all'aumento generalizzato dei prezzi potrebbe avere durata temporanea, e quindi appare opportuno concederla per il periodo dal 1/1/2022 fino alla scadenza contrattuale del 31/08/2022;

RITENUTO quindi opportuno procedere alla revisione straordinaria del 6% dei prezzi unitari del contratto in essere a far corso dall'1/01/2022 e fino a tutto il 31/08/2022 che, sulla base

dell'attuale andamento del contratto come sopra quantificato, comporta una spesa aggiuntiva presunta, nel periodo 1/1 - 31/08/2022, pari ad euro 1.500,00 + I.V.A. 22%;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'impegno della spesa complessiva di euro 1.830,00 (I.V.A. 22% compresa) sui capitoli del bilancio 2022, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il seguente Codice Identificativo Gara - C.I.G. 748434440D;

DATO ATTO che:

- è stato regolarmente acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta affidataria, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente su conto corrente bancario/postale dedicato, individuato dall'operatore economico;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, con cui il legislatore ha riordinato la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo statuto dell'Ente;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente proponente, consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci dichiara, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012, di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale;

ATTESTATO che il responsabile unico del procedimento è il Dott. Angelo Rossi, Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante e LL.PP.;

ATTESO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 convertito in Legge n. 102/09 e dell'art. 183 c. 8 del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000, il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

D E T E R M I N A

1) DI DISPORRE, per le motivazioni citate in premessa che espressamente si richiamano, la revisione straordinaria del 6% sui prezzi unitari del contratto di lavanoleggio relativo alla R.D.O. num. Registro PI 043078-18, contratto che comprende l'estensione del servizio di lavanoleggio per il vestiario dei dipendenti comunali disposta con determinazione n. 866 del

28/06/2019, a far corso dall'1/01/2022 e fino alla scadenza contrattuale del 31/08/2022, ferme restando tutte le altre condizioni attualmente in essere;

2) DI DARE ATTO che il fornitore è la ditta Elis Italia S.p.A., con sede legale in S. Giuliano Milanese (MI), via Monferrato 62, P. IVA 05851410158;

3) DI DARE ATTO che la revisione straordinaria per il periodo 01/01/2022– 31/08/2022 comporta una spesa complessiva presunta di euro 1.500,00 + I.V.A. 22%;

4) DI IMPEGNARE, per le motivazioni citate in premessa, che espressamente si richiamano, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, la somma complessiva di euro 1.830,00 (IVA 22% compresa), imputando la spesa, in relazione alla esigibilità delle obbligazioni, come da elenco allegato;

5) DI PRECISARE che gli estremi contabili di tali impegni andranno riportati su ciascun successivo atto di liquidazione ai fini dell'emissione dei mandati di pagamento;

6) DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7) DI DARE ATTO che l'operazione sopra citata è soggetta alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, e che per adempiere a tali obblighi è stato assunto il C.I.G. 748434440D;

8) DI DARE ATTO altresì, che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dott. Angelo Rossi, Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante e LL.PP.;

9) DI PROVVEDERE al pagamento delle fatture, previa loro liquidazione con apposito atto di cui all'art. 28 del vigente Regolamento di Contabilità, sull'apposito conto corrente dedicato individuato dall'operatore economico.

MM/